

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL COMUNE DI TARSIA
E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMPO FERRAMONTI DI TARSIA 1940-1945 APS"
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E LE INIZIATIVE CULTURALI/EVENTI
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI:
CAMPO DI CONCENTRAMENTO FERRAMONTI DI TARSIA
MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MEMORIA FERRAMONTI DI TARSIA
ATTRATTORI E MARCATORI IDENTITARI TERRITORIALI**

PREMESSO CHE

è obiettivo del Comune di Tarsia la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e celebrative nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico/enogastronomico tramite anche la collaborazione ed il sostegno delle Associazioni del territorio ed il coordinamento delle attività culturali promosse;

nel territorio di Tarsia in data 09.03.2023 si è costituita L'Associazione Culturale "Campo Ferramonti di Tarsia 1940-1945 APS" con sede legale in via Oranges Vico I° n. 8. *(Denominata di seguito come Associazione)*. L'Associazione è senza scopo di lucro che nel proprio Statuto prevede tra l'altro, di operare attivamente, attraverso i propri soci volontari, al fine di favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Tarsia e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti, ispirandosi a principi di democrazia, indirizzati ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale;

CONSIDERATO che le iniziative oggetto del presente accordo rientrano nelle attività di interesse istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e delle tradizioni del territorio;

RITENUTO che l'Associazione possiede i requisiti necessari alle attività promozionali del Comune;

per quanto sopra esposto:

Il **Comune di Tarsia**, nella persona del Sindaco **Avv. Roberto Ameruso**, nato a _____ il _____ che interviene al presente atto non in proprio, ma nell'esclusiva qualità di Sindaco e Legale rappresentante dell'Ente *(di seguito denominato Comune)*

E

L'**Associazione Culturale "Campo Ferramonti di Tarsia 1940-1945 APS"** con sede legale in via Oranges Vico I° n. 8., rappresentata dalla Sig. ra Maria Lavorato in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione *(di seguito denominata Associazione)*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Finalità

Il Comune riconosce il ruolo dell'Associazione al fine di una collaborazione finalizzata alla valorizzazione e promozione degli attrattori e marcatori identitari del territorio *(descritti a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: Centro Storico, Museo Storico Toponomastico, Museo della Civiltà Contadina, Museo*

Naturalistico, Chiese, Grotte), e del Campo di Concentramento Ferramonti di Tarsia e del Museo Internazionale della Memoria Ferramonti di Tarsia, dando massimo rilievo e divulgazione del messaggio di Pace e Diritti Umani. A tal fine l'Associazione si impegna a collaborare per la promozione e valorizzazione degli attrattori territoriali di cui sopra, del Museo Internazionale della Memoria e del Campo Ferramonti di Tarsia dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale, turistico ed alla gestione ordinaria dei servizi:

- attività di valorizzazione e promozione dei marcatori identitari, del Campo e del Museo Ferramonti
- apertura e chiusura dei locali e degli spazi museali;
- accoglienza e informazione al pubblico;
- prenotazione e gestione visite, anche accompagnate;
- custodia e pulizia dei locali e dei beni museali;
- reception, accoglienza e informazioni al pubblico;
- gestione bookshop, caffè letterario e oggettistica;
- L'Amministrazione si impegna a versare un contributo di euro novecentocinquanta/00 (€ 950,00) annue a parziale copertura delle spese di ordinaria manutenzione del campo e si riserva di cofinanziare e/o finanziare eventuali altre idee progettuali presentate dall'Associazione.
- I ticket di ingresso relativi alla fruizione degli spazi museali sono in capo al Comune di Tarsia.
- L'Associazione può accettare contributi di altri enti e/o privati e contributi volontari dei visitatori a cui sarà rilasciata regolare ricevuta, la destinazione delle predette somme verrà concordata con l'Amministrazione Comunale di Tarsia.

L'Associazione si impegna a sua volta a presentare annualmente o a diversa cadenza, se concordata tra le parti, un piano di iniziative da attuare in collaborazione con il Comune di Tarsia, ed eventualmente di altre Associazioni presenti sul territorio comunale, nell'ambito del presente Protocollo, riportando inoltre su tutto il materiale informativo – pubblicitario (sia cartaceo, che radiotelevisivo o su internet), la promozione delle iniziative stesse.

ART. 2 – Organizzazione delle attività in collaborazione con il Comune

1. L'Associazione, collaborerà attivamente e direttamente con l'Amministrazione per la realizzazione degli eventi storicizzati e la progettazione e/o co-progettazione di nuovi eventi e/o iniziative ritenute utili promosse dall'Amministrazione e/o dalla stessa associazione che è tenuta ha sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione. Nessun evento potrà essere svolto all'interno del Campo prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Le iniziative di cui sopra, Ferramonti e marcatori identitari del comune, sono riconosciute tra i compiti istituzionali del Comune di Tarsia e nella loro realizzazione l'Amministrazione si avvale del supporto ed il valore aggiunto dell'Associazione.

3. Le parti s'impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione delle iniziative di cui al punto 1, in modo conforme a quanto previsto nel regolamento comunale in tema di gestione di spazi pubblici, al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie, le risorse da destinare ad ogni singolo evento, le modalità organizzative più opportune.

ART. 3 – Rapporti economici e rendicontazione

1. L'Associazione si impegna gratuitamente a fornire all'Ente il proprio supporto nell'organizzazione di ogni evento.
2. Per particolari tipi di contratti e/o acquisti per i quali è necessario il pagamento anticipato della prestazione o del servizio (a titolo meramente esemplificativo: pagamento di un anticipo ad un artista, pagamento dei diritti SIAE, fornitura straordinaria energia elettrica, etc. etc.) il Comune, dietro congruo e documentato preventivo di spesa, si impegna a versare direttamente al beneficiario quanto necessario.
3. Il contributo all'associazione verrà liquidato, previa predisposizione da parte dell'Associazione di un consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle entrate relative alle attività oggetto del presente protocollo, tramite una rendicontazione da presentare agli uffici competenti nel termine indicativo concordato di giorni 15 dalla conclusione di ogni singola iniziativa, sottoscritta con dichiarazione di veridicità dal Legale rappresentante dell'Associazione. Le Parti, nell'ambito del partenariato in atto, possono concordare un tempo diverso per la presentazione della suddetta rendicontazione. In ogni caso, ai fini della formale liquidazione del saldo, l'Amministrazione dovrà disporre della documentazione completa.

ART. 4 – Personale

1. Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative di cui all'ART. 1 sarà messo a disposizione dall'Associazione. Per effetto del presente protocollo, quindi, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e l'Amministrazione.
2. L'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge, non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo all'Amministrazione, restando pertanto quest'ultima sollevata da ogni responsabilità.
3. L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.
4. L'assicurazione degli spazi rimane in capo al Comune, rimane in capo all'associazione l'assicurazione personale dei propri associati.

ART. 5 - Durata e recesso del Protocollo

1. Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata biennale. Le parti si riservano fin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante comunicazione scritta da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.
2. L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dall'accordo per inadempienza agli obblighi in essa previsti o per motivi di interesse pubblico, in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni.
3. L'Associazione potrà recedere anticipatamente dal Protocollo con adeguata motivazione, previo preavviso scritto di 30 giorni.

ART. 6 - Validità del protocollo d'intesa

1. Il presente protocollo d'intesa, oltre che per l'Amministrazione comunale, è valido esclusivamente per la L'Associazione e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.
2. Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questo accordo.

3. Ogni comunicazione inerente il presente “protocollo d’intesa” verrà fatta direttamente al Presidente pro-tempore o a chi lo sostituisce legalmente presso la sede legale dell’Associazione

ART. 7 - Clausole Anticorruzione c.d. “divieto di pantouflage”

L’Associazione, con la stipula del presente accordo, dichiara di garantire l’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 che si richiama *“I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi conferiti”*.

L’Associazione, con la stipula del presente accordo, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

ART. 8 - Codice di comportamento

L’Associazione, con la stipula del presente accordo, dichiara di avere piena conoscenza delle norme contenute nel d.P.R. 62/2013, (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), applicabile all’eventuale instaurando rapporto ai sensi dell’art. 2 comma 3 del medesimo decreto, nel codice di comportamento integrativo del Comune di Tarsia CS approvato con delibera di Giunta comunale con delibera G.C. n. 127 del 14/12/2023.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente accordo verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. N. 101/2018. Ovvero trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia e conservati sino alla conclusione dell’accordo presso l’Ufficio competente e successivamente presso l’archivio generale del Comune.

L’Associazione in conformità con quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento EU 2016/679 si impegna a sottoscrivere la nomina a responsabile del trattamento e a trattare i dati personali in base a quanto ivi indicato.

ART. 10 – Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

2. Tutte le eventuali controversie per l’applicazione del presente protocollo dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

3. In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Castrovillari (CS).

4. Eventuali modifiche al presente protocollo d’intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente in forma scritta.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Tarsia, li / ... /

Comune di Tarsia (CS)

IL SINDACO

Avv. Roberto Ameruso

Associazione Ferramonti

IL PRESIDENTE

Salvatore Scalzo
